

IN QUESTO NUMERO

- 1. Distruzione Documenti Contabili IVA Anno di imposta 2003.**
- 2. Distruzione Dichiarazione Redditi Anno di imposta 2003.**
- 3. Distruzione Documenti Servizio Paghe Anno 2005.**
- 4. Art. 68 – Assicurazioni – Campagna 2014.**
- 5. Elezioni Consorzio di Bonifica Renana 2016 - 2020.**
- 6. Settore vitivinicolo – Comunicazione spese sostenute.**
- 7. Voucher e sostegno al reddito.**

1) Distruzione Documenti Contabili IVA Anno di imposta 2003.

Si avvisano i soci aderenti al servizio di contabilità iva che prossimamente saranno distrutti i documenti relativi all'anno 2003. Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di darne comunicazione al proprio Ufficio Zona **entro e non oltre il 30/11/2015**.

(E. Cricca)

2) Distruzione Dichiarazione Redditi Anno di imposta 2003.

Si avvisano i soci aderenti al Servizio Dichiarazione dei Redditi che prossimamente saranno distrutti i documenti fiscali con relativi allegati riguardanti UNICO/2004 (anno imposta 2003).

Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di darne comunicazione al personale addetto del proprio Ufficio Zona **entro e non oltre il 30/11/2015**.

(E. Cricca)

3) Distruzione Documenti Servizio Paghe Anno 2005..

Si avvisano i soci aderenti al servizio paghe che prossimamente saranno distrutti i documenti relativi all'anno 2005. Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di darne comunicazione al proprio Ufficio Zona **entro e non oltre il 30/11/2015**.

(G. Sacquegna)

4) Art. 68 – Assicurazioni – Campagna 2014.

Con nota del 4 novembre scorso il MIPAAF ha comunicato l'assegnazione a favore degli agricoltori dell'ulteriore quota del 28,75% (36,24% già percepita) al fine di raggiungere la percentuale massima di pagamento (65%) ammessa a contributo.

I fondi saranno disponibili a partire da gennaio 2016.

(A. Caprara)

5) Elezioni Consorzio di Bonifica Renana 2016 - 2020.

Tra il 4 e il 14 dicembre prossimi, si terranno le elezioni per gli organi amministrativi del Consorzio della Bonifica Renana.

Come ben sanno gli agricoltori bolognesi, si tratta dell'organismo che riunisce tutti i proprietari di terreni e fabbricati che usufruiscono dell'attività di scolo delle piogge e della distribuzione di acqua irrigua, gestite dalla Renana, Consorzio che lo scorso anno ha raggiunto i cento anni di attività. Da sempre, la Bonifica Renana (che oggi assolve compiti crescenti nell'ambito della sicurezza idraulica territoriale, aree urbane comprese), ha avuto tra gli amministratori i rappresentanti del mondo agricolo e della proprietà fondiaria, in quanto titolari del maggior onere finanziario per la gestione del sistema irriguo e la manutenzione delle opere idrauliche che presidiano le acque di superficie e garantiscono la vivibilità e la produttività della pianura bolognese. Il Consorzio gestisce l'intero bacino bolognese del fiume Reno, essendo frutto della fusione tra il precedente comprensorio della Bonifica Renana e l'area del soppresso Consorzio Reno-Palata. Per continuare a mantenere la gestione di un servizio strategico per il territorio rurale, nella responsabilità consapevole del mondo agricolo, le OOPP Agricole tutte hanno concordato una lista unitaria, assieme al mondo imprenditoriale bolognese (Unindustria, CNA, Confcooperative, ASCOM e Legacoop), al fine di assicurare una presenza qualificata nella governance del consorzio e garantire la stabilità ed una corretta programmazione degli interventi, specie sul territorio rurale.

Per esprimere il proprio voto, tutti i consorziati in regola con il pagamento dei contributi di bonifica, possono recarsi - **dalle ore 9.00 alle ore 16.00**, provvisti d un documento d'identità - in qualunque dei seggi sotto riportati, ed in una data a propria scelta.

TUTTI GLI AGRICOLTORI SONO INVITATI A VOTARE

Ubicazione Seggi Elettorali

N° Seggio	Dislocazione Seggio	Giorno di votazione	Indirizzo Seggio
1	Sala Bolognese	VENERDÌ 4 DICEMBRE 2015	Casa della Cultura – P.zza Marconi, n. 5
2	Baricella	VENERDÌ 4 DICEMBRE 2015	Sala Auditorium – Viale Europa, n. 3
3	Porretta Terme	SABATO 5 DICEMBRE 2015	Ex Biblioteca c/o Municipio – p.zza della Libertà, n. 13
4	Valsamoggia (Bazzano)	SABATO 5 DICEMBRE 2015	Sala Consiglio – P.zza Giuseppe Garibaldi, n. 1
5	Loiano	DOMENICA 6 DICEMBRE 2015	Atrio ovale piano ammezzato (ingresso da V. Marconi) c/o Municipio – Via Roma, n. 55
6	San Pietro in Casale	DOMENICA 6 DICEMBRE 2015	Biblioteca Ragazzi – P.zza Martiri della Liberazione, n. 12
7	Castel San Pietro Terme	LUNEDÌ 7 DICEMBRE 2015	Saletta espositiva c/o Teatro Comunale – Via Matteotti, n. 1
8	San Giorgio di piano	LUNEDÌ 7 DICEMBRE 2015	Saletta Biblioteca Comunale Torresotto – P.zza Indipendenza, n. 1
9	Budrio	MARTEDÌ 8 DICEMBRE 2015	Auditorium – Via Saffi, n. 50
10	Valsamoggia (Savigno)	MARTEDÌ 8 DICEMBRE 2015	Biblioteca Comunale – Via Marconi, n. 49
11	Castiglione dei Pepoli	MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 2015	Sala Consiglio – P.zza Marconi, n. 1
12	Sambuca Pistoiese	MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 2015	Sala Consigliare c/o Municipio (loc. Taviano) – p.zza S. Pertini, n. 1
13	Molinella	GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 2015	Auditorium – Via Mazzini, n. 90
14	Medicina	GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 2015	Auditorium – Via Pilio, n. 1
15	Grizzana Morandi (Pian di Setta)	VENERDÌ 11 DICEMBRE 2015	Centro Civico "Le caselline" – Via P. Cinelli, n. 140
16	Zola Predosa	VENERDÌ 11 DICEMBRE 2015	Sala Corsi Esterna – p.zza della Repubblica, n. 1
17	Sasso Marconi	SABATO 12 DICEMBRE 2015	Sala Atelier piano terra – Via del Mercato, n. 17
18	Vergato	SABATO 12 DICEMBRE 2015	Sala Consiglio Comunale – P.zza Capitani della Montagna, n. 1
19	Bologna	DOMENICA 13 DICEMBRE 2015	Sede del Consorzio – Via S. Stefano, n. 56

6) Settore vitivinicolo – Comunicazione spese sostenute.

Allo scopo di garantire una corretta informazione in merito all'utilizzo degli **anticipi versati** quanti sono beneficiari di misure di:

- 1) promozione del vino nei paesi terzi;
- 2) ristrutturazione e riconversione vigneti;
- 3) investimenti, ed hanno percepito anticipi per i quali alla data del 15 ottobre di ogni anno non è stata inoltrata ancora richiesta di collaudo o domanda di saldo sono tenuti a comunicare all'OPR tramite modulo telematico l'importo delle spese effettivamente sostenute.

La comunicazione deve essere inoltrata anche se non è stata sostenuta alcuna spesa. La scadenza per la protocollazione del modulo di comunicazione è il **30 novembre** di ciascun anno.

Si precisa che per i beneficiari che non adempiono a tale obbligo, è prevista una penalità pari all'1% del valore dell'anticipo ricevuto.

(A. Caprara)

7) Voucher e sostegno al reddito.

Come si ricorderà, col recente D. Lgs. n. 81/2015 è stata completamente riformata l'area di applicabilità del c.d. lavoro Accessorio (Voucher).

In estrema sintesi, le nuove regole (art. 48 D. Lgs. citato) prevedono quali prestazioni di lavoro accessorio, le attività lavorative che non danno luogo, avuto riguardo alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile; fermo restando il limite complessivo dei 7.000 euro, per anno, nei confronti di committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative effettuate con i buoni lavoro possono per ciascun singolo committente superare i 2.000 euro.

Per lo svolgimento di lavoro accessorio i committenti acquistano, esclusivamente attraverso modalità telematica, uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati; il valore nominale dei voucher è fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; sino alla emanazione del nuovo decreto, ad oggi, il valore nominale del voucher è fissato a 10 euro, nel solo settore agricolo il valore è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata, individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con recente circolare (la n. 170 del 13 ottobre 2015) l'INPS esplicita il nuovo regime in merito alle compatibilità e cumulabilità con altre situazioni reddituali in specie assistenziali.

Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni a sostegno del reddito.

Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, *“in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, anche essi rivalutati, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.*

L'INPS provvede a sottrarre al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio”.

La circolare precisa come ciò che precedentemente aveva carattere sperimentale è divenuto strutturale.

Pertanto, precisa l'Istituto, “la nuova disciplina, che fa riferimento a redditi percepiti nel corso dell'intero anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre), deve essere interpretata, nell'ottica costituzionalmente orientata di tutela del lavoratore, come applicabile anche alle fattispecie in esame sorte già nel periodo del 2015 precedente la sua entrata in vigore”.

Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con l'indennità di mobilità.

In relazione all'indennità di mobilità, la circolare precisa che “dal 1 gennaio 2015 l'indennità di mobilità è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno”.

Per i compensi che superano il citato limite, fino a 7.000 euro per anno, quindi il reddito derivante dallo svolgimento del lavoro accessorio sarà compatibile e cumulabile con l'indennità di mobilità nei limiti previsti dall'art. 9, comma 9, della legge 223/91.

Il lavoratore beneficiario dell'indennità di mobilità è tenuto a comunicare all'INPS, entro cinque giorni dall'inizio dell'attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di prestazione della domanda di indennità di mobilità. Il reddito presunto derivante dalla predetta attività nell'anno solare, a far data dall'inizio della prestazione di lavoro accessorio.

Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la disoccupazione agricola e NASpl.

I voucher sono compatibili anche con i trattamenti di disoccupazione agricola. Il diritto di cumulo dell'indennità in argomento con il reddito derivante dal lavoro accessorio svolto nell'anno di riferimento della prestazione è possibile nel limite complessivo annuale di 3.000 euro netti di compenso; peraltro, in considerazione del fatto che l'indennità di disoccupazione agricola viene richiesta ed erogata nell'anno successivo a quello in cui si è verificato lo stato di

disoccupazione, la cumulabilità con tale prestazione sarà valutata con riferimento all'eventuale attività di lavoro accessorio svolta nell'anno di competenza della prestazione.

La posizione dell'INPS è di estremo rilievo e rappresenta una novità assoluta, in buona sostanza per il settore agricolo sono ricompresi tra i soggetti percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito utilizzabili tramite voucher non solo i percipienti della indennità di mobilità, la cassa integrazione guadagni e la NASpl, ma anche coloro che percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola; la circolare infatti ricomprende tra i percettori soggetti che ricevono l'indennità di cassa integrazione salari operai agricoli (CISOA) che con questa ultima posizione dell'istituto, pare abbiano tutti i diritti di rientrare tra i soggetti utilizzabili tramite voucher.

Le imprese agricole con volume di affari superiore ai 7.000 euro annui possono quindi avvalersi di prestazioni accessorie, occupando studenti fino a 25 anni di età e da pensionati, e soggetti che percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola, l'indennità di mobilità, la cassa integrazione guadagni e la NASpl.

La circolare INPS in conclusione rende possibile l'uso dei voucher per soggetti che – essendo iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli ed abbiano 102 contributi giornalieri nel biennio – percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola.

Meno chiara è la regola circa la cumulabilità in riferimento all'anno da considerare; sul punto la circolare INPS non pare valorizzare a sufficienza il concetto temporale relativo al soggetto che è "percettore", dovendosi quindi far coincidere anno in cui si lavora con i voucher con l'anno in cui si percepisce il trattamento sociale.

Secondo alcuni interpreti è sconsigliabile o comunque si dovrà tenere un atteggiamento prudente e consono all'istituto della occasionalità, per evitare di incorrere in aspetti elusivi e ispettivi, l'utilizzo di operai agricoli avventizi in altri periodi dell'anno mediante voucher.

In ogni caso, l'utilizzo dei percettori di indennità di disoccupazione agricola è precluso alle piccole imprese agricole, con volume d'affari inferiore a 7.000 euro annui; al riguardo, infatti, l'art. 48, comma 3, lett. b), del D. Lgs. 81/2015, prevede che in favore di tali imprese le prestazioni di lavoro accessorio non possono essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la Cassa Integrazione.

La circolare in commento conferma che le integrazioni salariali sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno.

I compensi che superano detto limite, fino a 7.000 euro, non sono integralmente cumulabili; per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio, che rientrino nel limite dei 3.000 euro annui, l'interessato non sarà obbligato a presentare all'INPS la comunicazione preventiva di cui all'art. 8, comma 3, D. Lgs. 148/2015.

Viceversa, la suddetta comunicazione preventiva andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro, anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell'anno, pena la decadenza dalle integrazioni salariali.

(M. Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 Filiale di Bologna	Direttore responsabile: Massimo Mazzanti Redazione: Maria Stefania Devescovi Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax: 051.78.39.00
Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	
Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana	
Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna	